

## **DIRETTIVE RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI D'USCITA DAI COMUNI PARROCCHIALI, RISP. DALLE CORPORAZIONI DI DIRITTO ECCLESIASTICO CANTONALI (COSIDDETTE "USCITE DALLA CHIESA")**

### **Introduzione**

La ricerca e l'adozione di un modo adeguato dal punto di vista pastorale per affrontare le dichiarazioni d'uscita e regolare i contatti con le rispettive persone sono da tempo un argomento che sta a cuore alle Corporazioni di diritto ecclesiastico dei Cantoni diocesani e dell'Ordinariato vescovile di Coira. Al momento le diversità fra le singole Corporazioni, i Comuni parrocchiali e le Parrocchie sono abbastanza rilevanti. Ciò non giova alla causa. Per rimediare alla situazione è stato istituito un gruppo misto di lavoro formato da membri della Conferenza di Biberbrugg e del Consiglio episcopale, che ha elaborato le presenti direttive.

L'Ordinariato vescovile e la Conferenza delle sette organizzazioni di diritto ecclesiastico cantonali della Diocesi hanno dato il proprio benestare alle direttive in oggetto e invitano tutte le persone coinvolte a volersi in futuro adeguare alle stesse.

### **Comportamento da tenere con le persone che dichiarano di uscire dal Comune parrocchiale, rispettivamente dalla Corporazione cantonale, ma vogliono rimanere fedeli cattolici (cosiddette "Uscite parziali dalla Chiesa")**

Casi del genere sono rari - nel corso di un anno essi sono molto pochi nell'intera Diocesi. Per tali evenienze sono valide le "Direttive per il comportamento da tenere con le persone che dichiarano di uscire dal comune parrocchiale risp. dalla corporazione di diritto ecclesiastico cantonale, ma di voler rimanere fedeli della Chiesa cattolica", rilasciate d'intesa con la Conferenza di Biberbrugg il 7 ottobre 2009 ([http://www.bistum-chur.ch/am\\_sonstiges\\_163.htm](http://www.bistum-chur.ch/am_sonstiges_163.htm)).

### **Comportamento da tenere con le consuete dichiarazioni d'uscita**

- 1.** Il **1° passo** dopo l'arrivo della dichiarazione o della notifica d'uscita (il destinatario può variare di molto: Comune parrocchiale, Corporazione cantonale, Sovrastanza del Comune parrocchiale, parroco, responsabile della cura d'anime, segretariato della Parrocchia) deve sempre essere la ricerca del contatto, rispettivamente del colloquio con la persona che manifesta l'intenzione di uscire. Spetta alla persona responsabile della cura d'anime assumersi tale compito pastorale.
- 2.** Nel caso in cui la persona che intende uscire persista nella propria intenzione o il colloquio non sia possibile, il **2° passo** va compiuto da parte della Sovrastanza del Comune parrocchiale. Il Comune parrocchiale invia uno scritto all'interessato/a in cui manifesta il proprio rammarico nei suoi confronti e lo/a prega di voler compilare e firmare un modulo d'uscita allegato allo scritto e di volerlo rinviare per lettera raccomandata. In questo modulo non si richiede di indicare la Parrocchia in cui è stato compilato il Battesimo.
- 3.** Il **3° passo** va compiuto dal Comune parrocchiale dopo l'arrivo del modulo riempito. Il Comune parrocchiale conferma di aver ricevuto il modulo, esprime nuovamente il proprio rammarico, indica quali conseguenze provochi tale uscita dal punto di vista del diritto pubblico ecclesiastico e conferma che saranno compiute le relative comunicazioni ufficiali. Quale data vincolante dell'uscita va indicata quella dell'inoltro della prima notifica d'uscita.
- 4.** Se all'inizio non è stato possibile avere un colloquio con la persona che intende uscire, il parroco o la persona responsabile della Parrocchia le scrive una lettera, nella quale si tematizzano, da un lato, la gravità del passo e, dall'altro lato, si pone l'accento sull'apertura della Chiesa nei confronti di tutti. Ciò potrebbe essere un **4° passo** nei casi in cui i responsabili della cura d'anime non avessero avuto in precedenza la possibilità di comunicare questi due aspetti. In questo scritto non vanno elencate delle sanzioni canoniche e delle conseguenze derivanti dall'uscita dal punto di vista del diritto canonico. Accenni del genere sono sempre meno in grado di evitare delle uscite, ma rendono per contro più difficile un'eventuale futura riammissione in un momento più opportuno.
- 5.** Solo nei casi in cui si è certi, in base all'evidenza dei documenti disponibili o del colloquio

effettuato, che si tratta coscientemente di apostasia, di eresia o di scisma, va richiesta da parte dell'ufficio parrocchiale all'Ordinariato vescovile, mediante l'apposito modulo (<http://www.bistum-chur.ch/personenstand.pdf>), l'autorizzazione per la notifica alla Parrocchia di battesimo. Qui si tratta in singoli casi di un **5° passo**. In tutti gli altri casi, in cui l'intenzione della persona interessata non è evidente al 100%, dal profilo pastorale e meglio lasciare aperta la questione.

6. Nel trattamento delle dichiarazioni vanno osservate accuratamente le disposizioni riguardanti la protezione dei dati.

### **Comportamento da tenere con le persone uscite che ricorrono e intendono ricorrere a singoli servizi pastorali o ecclesiastici**

7. "I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa" (CIC c. 222). Il fatto di non più osservare quest'obbligo rappresenta in via di principio un'infrazione grave nei confronti della solidarietà e della "communio" ecclesiastica. Ciò non può essere banalizzato o minimizzato anche dal punto di vista pastorale. Per conseguenza, alle persone uscite, che ricorrono o intendono ricorrere ai servizi pastorali, va ricordato il dovere della solidarietà finanziaria. Di fronte a tale particolare situazione non va tuttavia messo in pericolo o distrutto il legame con la Chiesa. In tale frangente è necessario dar prova di grande tatto e di sensibilità pastorale.
8. Sconsigliamo risolutamente di stabilire a priori delle tariffe da richiedere per la somministrazione dei sacramenti, la celebrazione di servizi funebri, le prestazioni di natura pastorale, ecc. In conformità alla situazione finanziaria personale del richiedente è tuttavia consigliabile sollecitare il versamento di un adeguato contributo.
9. Si raccomanda tuttavia ai Comuni parrocchiali, in base alle infrastrutture di cui dispongono, di rilasciare un appropriato regolamento sulle indennità da richiedere alle persone che non sono membri del Comune parrocchiale per l'uso delle chiese e delle cappelle, come pure per la copertura delle spese materiali e amministrative.
10. Il regolare insegnamento religioso dei figli e delle figlie di persone uscite rappresenta un caso particolare. In tal evenienza è possibile cercare il colloquio con i genitori, al fine di incoraggiarli a versare un contributo.
11. Nel caso in cui i credenti si trovino in difficili situazioni finanziarie e ciò dovesse rappresentare il motivo per l'uscita, è opportuno cercare e trovare un'altra soluzione.

### **Misure accompagnatorie**

12. Il senso delle presenti direttive e il modo di metterle in pratica dovrebbero essere trattati regolarmente nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento delle persone responsabili della cura d'anime. Anche nei decanati i criteri in oggetto andrebbero tematizzati e spiegati.
13. I responsabili della cura d'anime che giungono in Svizzera da altri Paesi e non hanno dimestichezza con il sistema dualistico andrebbero istruiti in particolare sul tema in oggetto. Ciò può essere fatto durante i corsi organizzati per i responsabili extradiocesani della cura d'anime.
14. Tutti i responsabili della cura d'anime e le persone che rivestono incarichi di responsabilità nei Comuni parrocchiali dovrebbero premurarsi in continuità di trasmettere un'immagine positiva della Chiesa e riflettere approfonditamente sulle possibilità di promuoverne pubblicamente le attività.
15. L'obiettivo comune prioritario è una pastorale indirizzata alla riammissione delle persone che ne sono uscite.

**Le presenti direttive sono state approvate il 24 novembre 2011 dal Consiglio episcopale e il 15 dicembre 2011 dalla Conferenza di Biberbrugg. Esse sono valide dall 1° gennaio 2012.**